

Marcatura CE aggregati. Direttiva n. 89/106/CE

Decreto Ministeriale 11/04/2007

Ministero delle Infrastrutture - Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione...

recepita con decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della
conformità di aggregati (Gazzetta ufficiale 19/04/2007 n. 91)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati

membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in

particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva

n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle

infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i

prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva

n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';

Viste le decisioni della Commissione europea 98/598/EC del 9 ottobre 1998, 98/601/EC e 99/469/EC, modificate dalla decisione 01/596/EC, con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea pubblicate nel Giornale ufficiale dell'Unione europea 2002/C212/06 del 27 febbraio 2003, 2002/C320/05 del 20 dicembre 2002, 2003/C47/02 del 27 febbraio 2003, 2003/C75/08 del 27 marzo 2003, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate EN 13055-1: 2002, EN 13139: 2002, EN 13383-1: 2002, EN 12620: 2002, EN 13242: 2002, EN 13450: 2002;

Visti i decreti relativi alle comunicazioni dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. I, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio 2004.

Espletata, con notifica 2005/0236/I la procedura d'informazione

di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformita'

2

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle

relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui

estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale

dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della

dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto

previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della

Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione

della conformita' ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme

armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati

nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della

conformita'» delle relative norme europee armonizzate elencate

nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 246/93, il fabbricante di

aggregati o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara

le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo

quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente

decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee

armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con

marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi

sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi

di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente

decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche

nazionali, e' consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza

del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data

di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua

pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2007

Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro

Il Ministro dello sviluppo economico Bersani

Il Ministro dell'interno

Amato